

## ***La confisca all'evasore non vale per i beni futuri***

**Il sospetto evasore fiscale non è soggetto a confisca sui presunti proventi dell'attività illecita. La misura non può infatti colpire i beni futuri. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4097 del primo febbraio 2016, ha accolto il ricorso di un'impresa al quale era stato sequestrato il valore di due aziende perché si riteneva la cessione simulata. La terza sezione penale ha chiarito che la confisca ha natura sanzionatoria e che non può essere disposta su beni futuri. Sul punto gli Ermellini hanno scritto che come correttamente rilevato dal contribuente, con argomentazioni condivise anche dal P.G. nella sua requisitoria scritta, laddove il bene costituente profitto o prezzo del reato non sia possibile, è certamente possibile spostare la ablazione su altri beni che ricadono nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che già esistono nella sua sfera di disponibilità, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili. Ciò confligge con quanto sostenuto dal Gip in ordine alla confiscabilità di beni non individuati, non ricadenti pertanto nella disponibilità nota dell'imputato, ma che potrebbero un giorno ricadervi ancorché siano stati acquisiti non con il profitto del reato del cui vantaggio oggi si discute, ma del tutto lecitamente. Da qui, dunque, la necessità di rivedere la statuizione disposta ex art. 322-ter cod. pen.**

**Debora Alberici**

